




Direzione centrale risorse agroalimentari,  
forestali e ittiche

Servizio biodiversità



# SINTESI DEL RISCONTRO DELLE OSSERVAZIONI E DEI PARERI - REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

approvazione, luglio 2024



Sintesi del riscontro osservazioni

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0303871-A	A.I.B.O FVG - dott. Agostino Michelin	/	/	Si consiglia di introdurre una misura che regolamenti in maniera più precisa gli interventi agro-silvo-pastorali all'interno delle aree militari (es. area del Monte Ciaurik) con l'obiettivo di riattivare l'iniziativa politica di stimolo per rilanciare la gestione, previa bonifica bellica, di aree che si trovano attualmente abbandonate. Oppure, in alternativa, valutarne la possibilità di gestire come area di "riserva integrale".	Osservazione condivisibile	In servizio ha già affrontato il tema ma è emerso che il costo di bonifica dell'area non è attualmente sostenibile né dall'esercito né da altro ente pubblico	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0303871-A	A.I.B.O FVG - dott. Agostino Michelin	/	/	Si suggerisce che le comunicazioni alle imprese boschive di approvazione delle dichiarazioni di taglio o dei progetti di taglio (prf) contengano tutte le indicazioni formulate dal Servizio Biodiversità qualora gli interventi di utilizzazione siano da effettuarsi entro le aree di Natura 2000 o eventualmente in prossimità di queste. Si demanda all'Amministrazione forestale (ispettorati e stazioni) l' onere di comunicare col Servizio Biodiversità, sollevando le imprese di utilizzazione dall' onere di una ulteriore doppia incidenza	Osservazione non pertinente	Per quanto l'osservazione possa essere condivisibile non è possibile trattare l'argomento tramite le misure di conservazione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-305569-A	Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane - Graziano Danelin	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	In merito alla misura relativa alle "norme per la concimazione" si evidenzia che sarebbe opportuno introdurre la possibilità di utilizzare altri ammendanti organici consentiti in agricoltura biologica e anche pellettizzati.	Osservazione non accolta	Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPRReg 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezion fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j). I quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-305569-A	Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane - Graziano Danelin	REPJ01.0	Negli interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle infrastrutture che creano interruzione del "continuum" fluviale obbligo di prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica ed astaciola e garantire la continuità ecologica fluviale; nel caso di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, tale obbligo sussiste solamente se la rimozione o l'adeguamento dei manufatti che causano interruzione non comportano una spesa superiore al 20% del costo complessivo dell'intervento	In merito alla misura relativa alle "norme per gli interventi che creano interruzione del continuum fluviale" l'obbligo di realizzare delle strutture idonee per la risalita non è sempre funzionale. Si suggerisce di eliminare l'obbligatorietà ma bensì di analizzare la possibilità di realizzare tali strutture in virtù dei luoghi dove viene realizzato l'intervento.	Osservazione accolta	L'osservazione è stata accolta in quanto ritenuta coerente. La funzionalità delle strutture idonee per la risalita è stata associata alla Carta delle Vocazioni Ittiche regionale	Negli interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle infrastrutture che creano interruzione del "continuum" fluviale è obbligatorio prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica ed astaciola e garantire la continuità ecologica fluviale nei tratti con presenza ittica secondo la Carta delle Vocazioni Ittiche regionale. Nel caso di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, tale obbligo sussiste solamente se la costruzione delle strutture idonee sopra richiamate non comportano una spesa superiore al 20% del costo complessivo dell'intervento
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	togliere il divieto generico di utilizzo di prodotti fitosanitari: di fatto equivale ad un divieto a svolgere attività agricola di qualsiasi tipo. I prodotti fitosanitari sono autorizzati dal ministero, devono essere usati con criteri molto stringenti, gli operatori sono formati e autorizzati; tutti questi adempimenti hanno chiaramente una base scientifica che di fatto ne certifica anche la sostenibilità ambientale. la concimazione organica non può essere limitata solo al letame, in particolare per l'allevamento bovino: attualmente le stalle hanno stabulazioni anche senza lettiera e con uno stoccaggio/gestione insieme di letami e liquami. bisogno prevedere deroghe motivate per questo tipo di allevamenti. l'utilizzo della parte non palabile potrebbe eventualmente essere limitata al calendario per gli smaltimenti prevista per le zone vulnerabili ai nitrati. il tempo minimo di maturazione dei letami non può essere di un anno. e' un tempo non gestibile per una attività agricola e di allevamento. si ricorda che per la direttiva nitrati il tempo minimo previsto e' di 90 giorni	Osservazione parzialmente condivisibile	La misura è rivolta ai soli prati da sfalcio in cui i prodotti fitosanitari non sono necessari se non per emergenze che si pongono al di sopra della misura stessa. Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPRReg 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezion fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j). I quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa esclusivamente la fertilizzazione con letami compostati bovini, equini e ovicaprini apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino. Per letame compostato di origine bovina, equino o ovicaprina si intendono letami ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento Fertilizzanti Azotati (DPRReg 119/2022) con esclusione dei materiali equiparati di cui alla medesima lettera.
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	REPA02.0	Sono ammessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo preferibilmente dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata.	la misura deve tenere conto di quanto l'agricoltura ha fatto da secoli su questi prati, di fatto tramandandoci ricchezza ambientale e biodiversità. togliere il limite di due sfalci all'anno: in alcune annualità la stagione permette anche un terzo sfalcio autunnale. togliere l'indicazione ad effettuare il primo sfalcio preferibilmente dopo il 15 giugno. il fieno dopo tale data (a parte se siamo in zone montane) e' ormai troppo maturo, allettato e quindi economicamente non appetibile. inoltre in tale data già e' iniziata la crescita di specie che sarebbero caratteristiche del secondo taglio. inoltre l'agricoltore che presumibilmente ha più appezzamenti si troverebbe a dover effettuare il primo sfalcio anche in date ben oltre il 15 giugno...tempo permettendo. con i cambiamenti climatici risulta inoltre anticipata la stagione di fioritura dei prati e sfalciano tardi si rischia di accentuare l'impatto di periodi siccitosi estivi.	Osservazione parzialmente condivisibile	Consci dell'effetto dei cambiamenti climatici e confidanti nelle competenze degli agricoltori nello svolgere lo sfalcio nel periodo di maturità dei prati, si vuole mantenere il limite di 2 sfalci l'anno e l'indicazione non vincolante del 15 giugno per sottolineare l'effetto benefico di sfalci tardivi su flora e fauna	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	REPA03.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti	togliere il divieto generico di utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti: di fatto equivale ad un divieto a svolgere attività agricola di qualsiasi tipo. I prodotti fitosanitari sono autorizzati dal ministero, devono essere usati con criteri molto stringenti, gli operatori sono formati e autorizzati; tutti questi adempimenti hanno chiaramente una base scientifica che di fatto ne certifica anche la sostenibilità ambientale.	Osservazione non accolta	La misura è rivolta alle praterie secche e umide ed alle torbierie; habitat rari e sensibili in cui i fertilizzanti altererebbero la composizione vegetazionale ed i prodotti fitosanitari non sono necessari se non per emergenze che si pongono al di sopra della misura stessa. Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPRReg 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezion fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j).	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0311498-A	Comune di Maniago	REPD05.0	Divieto di realizzare o ampliare impianti fotovoltaici a terra ed eolici, con esclusione di impianti per autoconsumo posizionati nella pertinenza edilizia dell'edificio servito con potenza complessiva non superiore a 20 kw	in relazione al divieto posto dalla misura già menzionata, inerente la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, si ritiene che possa farsi eccezione per le aree già compromesse/degradate, quali, ad esempio, le discariche per rifiuti. In particolare, lo scrivente Comune è proprietario della discarica Cossana, che ricade parzialmente nell'area IT3310009 - Magredi del Cellina, e potrebbe essere interessato, al termine della gestione post-operativa, al posizionamento di un impianto fotovoltaico che potrebbe essere messo a disposizione di una comunità energetica. Ci si riserva, qualora necessario, di fornire eventuale documentazione.	Osservazione parzialmente condivisibile	Le aree inserite nel sito Natura 2000 sono principalmente naturali o prossimo-naturali. Nel caso specifico, la discarica Cossana è per circa tre quarti esterna al perimetro della ZSC, perciò si ritiene di non modificare la misura, favorendo il ripristino prativo della porzione interna al sito	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPA16.0	Il pascolo stagionale delle greggi sono regolamentate come segue per le aree riportate in cartografia: - il carico di U B A per ettaro/mese sostenibile non deve essere superiore a - 2,6 UBA/ha per i pascoli d'alpeggio dell'altipiano Poion alpinae riferibili all'Habitat regionale PM4; - 1,5 UBA/ha per le praterie termofille basso-montane riferibili all'Habitat regionale PC10; - 1,0 UBA/ha per i pascoli di transumanza con punti di partenza ed arrivo, duratraprevista, punti individuati per le soste notturne, data indicativa di partenza ed arrivo; - Ulteriori deroghe potranno essere consentite per i soli scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Si segnala che il riferimento temporale del carico animale (mese) è privo di significato alpicolturale, poiché esso di norma può essere istantaneo, se riferito al giorno, oppure stagionale, se riferito all'intero periodo di pascolamento. Nel caso in cui l'accezione fosse quella stagionale la soglia proposta per l'habitat PM4 è eccessiva e comporta un alto apporto di nutrienti a vantaggio dell'estensione delle formazioni nitrofile. La richiesta della relazione può non ottenere gli obiettivi previsti poiché gran parte delle scelte pastorali dipendono dallo sviluppo del cotico che è relazionata dall'andamento meteorologico. Si ritiene che gli obiettivi della misura possano essere meglio raggiunti prevedendo l'obbligo di un piano di pascolamento. Si propone di sostituire la misura con la seguente: Il pascolo stagionale è subordinato all'approvazione da parte dell'Ente gestore del sito di uno strumento gestionale chiamato "piano di pascolamento aziendale" redatto dall'allevatore. Tale strumento riporta le modalità con cui l'allevatore intende condurre la monticazione: tipo e numero di animali monticati, tecnica di pascolamento, indicazione cartografica delle porzioni di pascolo (lotti) e del periodo indicativo di permanenza in ognuna di esse, posizione dei punti di abbeverata e delle aree di riposo notturno (stabbie/mandre). Il documento ha come contenuti obbligatori la carta di pascolamento - redatta a partire dalla carta degli habitat del sito - e la relazione descrittiva.	Osservazione parzialmente condivisibile	Date le osservazioni coerenti ricevute riguardo la misura in oggetto si ritiene di esprimere il carico in UBA/ha/stagione prendendo i 75 giorni del PSP PAC come riferimento; di specificare a che habitat Natura 2000 è riferito, quando possibile, in aggiunta agli habitat regionali; di non variare il carico per i Poeti in quanto non sono habitat Natura 2000 e comunque tale carico è inferiore a 1.4 cioè il massimo previsto dal PSP PAC; di inserire, come fatto per altri siti regionali, che le densità massime possono essere derogate in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica	Il pascolo stagionale delle greggi è regolamentato come segue per le aree riportate in cartografia: La densità UBA (numero medio sulla stagione di 75 giorni) per ettaro non deve essere superiore a: 1 UBA/ha per i pascoli d'alpeggio dell'altipiano Poion alpinae riferibili all'Habitat regionale PM4; 0,6 UBA/ha per le praterie termofille basso-montane riferibili all'Habitat regionale PC10 corrispondente all'habitat comunitario 62A0; 0,4 UBA/ha per i pascoli riferibili all'Habitat regionale PS8 corrispondente all'habitat comunitario 6170; 0,4 UBA/ha per le aree con presenza di Nardus stricta. Le densità massime possono essere derogate in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. Ciascun pastore-richiestente deve predisporre una relazione contenente: numero di capi, percorso di transumanza con punti di partenza ed arrivo, durata prevista, punti individuati per le soste notturne, data indicativa di partenza ed arrivo.Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPA33.0	Divieto di utilizzare alimenti integrativi per il bestiame in alpeggio	Vi sono due rilievi a questa misura. Nel caso in cui per integrazione si intenda l'apporto di mangimi e non di soli sali minerali. Il primo è che nel caso in cui la malga venga monticata con bovini da latte il pascolo non è in grado di soddisfare i fabbisogni delle razze attualmente allevate, poiché il miglioramento genetico ne ha modificato le esigenze rispetto al passato. Ne consegue che non garantire il soddisfacimento dei fabbisogni pone l'allevatore in contrasto le prescrizioni previste dalla normativa sul benessere animale. Il secondo riguarda la scelta di abbinare una misura che riguarda l'intera attività malghiva ("bestiame in alpeggio") ad alcuni tipi di habitat, creando confusioni interpretative e difficoltà gestionali all'allevatore che si troverebbe a sovraccaricare i poeti ad essere sanzionato per il solo fatto di alpeggiare animali che richiedono una - seppur minima - integrazione alimentare. Si propone di sostituire la misura con la seguente: Il pascolo stagionale è subordinato all'approvazione da parte dell'Ente gestore del sito di uno strumento gestionale chiamato "piano di pascolamento aziendale" redatto dall'allevatore. Tale strumento riporta le modalità con cui l'allevatore intende condurre la monticazione: tipo e numero di animali monticati, tecnica di pascolamento, indicazione cartografica delle porzioni di pascolo (lotti) e del periodo indicativo di permanenza in ognuna di esse, posizione dei punti/aree di abbeverata, di integrazione alimentare e riposo notturno (stabbie/mandre). Il documento ha come contenuti obbligatori la carta di pascolamento - redatta a partire dalla carta degli habitat del sito - e la relazione descrittiva.	Osservazione parzialmente condivisibile	Date le osservazioni esaurienti ricevute riguardo la misura in oggetto e data la complessità del tema trattato, si ritiene di rimuovere la misura; evidenziando che l'intervento SRA06 del CSR del PSP 2023-27 della RAVFC prevede l'obbligo da parte del beneficiario di possedere un piano di pascolo redatto da un professionista	La misura è stata rimossa
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPB05.0	Nelle aree demaniali obbligo di lasciare a libera evoluzione. Nelle restanti aree, se governate a ceduo obbligo di trattamento con ceduo matricinato con turno minimo pari a 15 anni nonché obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri; se governate a fustaia obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Il fatto che tra gli interventi per il trattamento delle fustaie siano citati solo i diradamenti potrebbe far intendere che sono vietati tutti gli altri trattamenti possibili. Si propone di integrare i trattamenti nel caso di governo a fustaia prevedendo: "nei boschi multiplani tagli di curazione, definiti anche tagli saltuari; nei boschi monopiani diradamenti con mantenimento di una copertura continua, tagli di maturità con trattamento a tagli successivi non uniformi nei boschi monopiani, tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PCF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza"	Osservazione accolta	Si ritiene di accogliere l'osservazione in quanto coerente con lo scopo della misura in oggetto	Nelle aree demaniali vige l'obbligo di lasciare a libera evoluzione. Nelle restanti aree, se governate a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monopiani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o qualora siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PCF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio.Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPD01.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico. Negli habitat boschivi è ammessa, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, la realizzazione di piste forestali e varchi	La nuova viabilità forestale, finalizzata al servizio di aree limitrofe ad habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico, può interessare superfici assai esigue di habitat tutelati. Si propone di escludere il divieto qualora l'habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico venga interessato per una superficie esigua in relazione alla sua estensione e l'intervento non produca incidenza negativa significativa. Si propone di integrare la misura aggiungendo dopo "... su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico" le parole "fatti salvi interventi che interessino una superficie dell'habitat inferiore al 2% e previa valutazione di incidenza."	Osservazione non accolta	Data la piccola superficie nonché la sensibilità degli habitat interessati si ritiene di non inserire fatti salvi dimensionali. L'incidenza dei singoli interventi sarà comunque valutata dalla procedura di valutazione di incidenza	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328883-A	Stefano Bovolenta Dipartimento di Scienze Agroalimentari Ambientali e Animali Via delle Scienze, 206. 33100 Udine	REPA05.0	Divieto di ricovero notturno dei greggi di ovicaprini sulle creste montuose (corrispondenti alla fascia di 50 metri dei pendii sommitali) per motivi di conservazione floristica.	Presumo che questo divieto sia inutile in quanto le creste montuose, essendo poco riparate, non vengono (o non dovrebbero) essere utilizzate per il ricovero notturno delle greggi e delle mandrie.	Osservazione condivisibile	Si ritiene di mantenere la misura poiché erano state riportate situazioni problematiche durante lo studio per la stesura del PdG della ZPS Alpi Carniche	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328883-A	Stefano Bovolenta Dipartimento di Scienze Agroalimentari Ambientali e Animali Via delle Scienze, 206. 33100 Udine	REPA16.0	Il pascolo stagionale delle greggi sono regolamentate come segue per le aree riportate in cartografia: - il carico di UBA per ettaro/mese sostenibile non deve essere superiore a - 2,6 UBA/ha per i pascoli d'alpeggio dell'altipiano Poion alpinae riferibili all' Habitat regionale PM4; - 1,5 UBA/ha per le praterie termofille basso-montane riferibili all'Habitat regionale PC10; - 1,0 UBA/ha per i seslerieti riferibili all' Habitat regionale PS8; - 1,0 UBA/ha per i nardeti - ciascun pastore- richiedente deve predisporre una relazione contenente: numero di capi, percorso di transumanza con punti di partenza ed arrivo, durateprevista, punti individuati per le soste notturne, data indicativa di partenza ed arrivo; - Ulteriori deroghe potranno essere consentite per i soli scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	"carico di UBA per ettaro/mese": cosa si intende? Ho dei dubbi sul carico stagionale di 2,6 UBA/ha per gli alpeggi (forse alto? Potrebbe portare a formazioni nitrofile?), mentre il carico istantaneo nei settori di pascolamento può ovviamente essere anche più alto.	Osservazione parzialmente condivisibile	Date le osservazioni coerenti ricevute riguardo la misura in oggetto si ritiene di esprimere il carico in UBA/ha/stagione prendendo i 75 giorni del PSP PAC come riferimento; di specificare a che habitat Natura 2000 è riferito, quando possibile, in aggiunta agli habitat regionali; di non variare il carico per i Poeti in quanto non sono habitat Natura 2000 e comunque tale carico è inferiore a 1,4 cioè il massimo previsto dal PSP PAC; di inserire, come fatto per altri siti regionali, che le densità massime possono essere derogate in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica	Il pascolo stagionale delle greggi è regolamentato come segue per le aree riportate in cartografia: La densità UBA (numero medio sulla stagione di 75 giorni) per ettaro non deve essere superiore a: 1 UBA/ha per i pascoli d'alpeggio dell'altipiano Poion alpinae riferibili all' Habitat regionale PM4; 0,6 UBA/ha per le praterie termofille basso-montane riferibili all'Habitat regionale PC10 corrispondente all'habitat comunitario 62A0; 0,4 UBA/ha per i seslerieti riferibili all' Habitat regionale PS8 corrispondente all'habitat comunitario 6170; 0,4 UBA/ha per le aree con presenza di Nardus stricta. Le densità massime possono essere derogate in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. Ciascun pastore- richiedente deve predisporre una relazione contenente: numero di capi, percorso di transumanza con punti di partenza ed arrivo, durata prevista, punti individuati per le soste notturne, data indicativa di partenza ed arrivo. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328883-A	Stefano Bovolenta Dipartimento di Scienze Agroalimentari Ambientali e Animali Via delle Scienze, 206. 33100 Udine	REPA33.0	Divieto di utilizzare alimenti integrativi per il bestiame in alpeggio	L'integrazione (energetica, proteica, vitaminica, minerale) è necessaria quando i fabbisogni alimentari degli animali allevati, desumibili dai vari standard di razionamento disponibili, non possono essere coperti dalla sola erba di pascolo. Ovviamente i fabbisogni (mantenimento, spostamento, produzione, gestazione, accrescimento, eventuale recupero di riserve corporee) variano anche in rapporto alla tipologia di animali allevati e agli stadi produttivi e riproduttivi degli stessi. Questi vanno valutati di volta in volta e tenuti in considerazione in un Piano di pascolamento, già richiamato al punto precedente. La bovina da latte in produzione, ad esempio, indipendentemente dalle condizioni, difficilmente è in grado di coprire tutti i sui fabbisogni alimentari al pascolo. In passato questo deficit nutritivo si traduceva, nella maggior parte dei casi, in una riduzione della produzione di latte, che era a sua volta strettamente correlata allo stadio della lattazione e alla capacità produttiva dell'animale. Con le attuali razze l'effetto più evidente si registra sulla condizione dell'animale, che cerca di sopprimere alle carenze alimentari mobilizzando il grasso corporeo e perdendo peso. Resta inteso che un allevatore è chiamato a garantire agli animali un'alimentazione che, in termini quanti-qualitativi, copra i loro fabbisogni, anche in ottemperanza alle diverse normative e linee guida sul benessere animale. Ovviamente è necessario valutare se l'integrazione al pascolo non sia funzionale alla semplificazione della gestione zootecnica (ad esempio a favore di altre attività come quella agri-turistica) piuttosto che all'ottimizzazione dell'alimentazione degli animali o dell'utilizzo del pascolo (sovraccarico di alcune tipologie di pascolo). In questo caso saremmo di fronte a un caso di "sostituzione" erba/integrazione (concentrati) e non di "integrazione".	Osservazione condivisibile	Date le osservazioni esaurienti ricevute riguardo la misura in oggetto e data la complessità del tema trattato, si ritiene di rimuovere la misura; evidenziando che l'intervento SRA08 del CSR del PSP 2023-27 della RAVFG prevede l'obbligo da parte del beneficiario di possedere un piano di pascolo redatto da un professionista	La misura è stata rimossa
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328138-A	Servizio valutazioni ambientali	/	/	In considerazione degli effetti significativi in termini di alterazione degli habitat e disturbo antropico, si ritiene opportuno mantenere la misura di salvaguardia generale di cui all'art.9 lettera h della Lr. 9/2008, relativa al divieto di realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci.	Osservazione non accolta	La misura di salvaguardia di cui all'art.9, comma 2, lettera h della Lr. 7/2008 non è attualmente presente tra le misure vigenti sul territorio regionale. Tuttavia, si evidenzia che tale misura è similmente presente tra le misure di conservazione generali per le ZPS (art. 3, comma 2, lettera k bis della Lr. 14/2007); con elevata sovrapposizione di ZSC e ZPS sul territorio regionale	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328138-A	Servizio valutazioni ambientali	REPD01.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico. Negli habitat boschivi è ammessa, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, la realizzazione di piste forestali e varchi	La Misura fa riferimento sia alle alleghe regionali 9/2007 art. 35 c. 2, che ad un regolamento forestale non specificato (presumibilmente il DPR 0274/2012). Considerato che la leggeregionale comprende al comma 2 dell'articolo citato le "infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato", non trattate dal regolamento, si chiede di chiarire se il divieto si applica anche ai sentieri.	Osservazione accolta	Concordi nel dover fare chiarezza sul riferimento normativo è stato mantenuto il collegamento al Regolamento forestale vigente (DPR 0274/2012) quale strumento attuativo della LR 9/2007	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dal regolamento forestale - DPR 0274/2012 - art. 42, commi da 1 a 4) su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico. In deroga, negli habitat boschivi è ammessa, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, la realizzazione di piste forestali e varchi
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328138-A	Servizio valutazioni ambientali	REPC18.0	Obbligo di valutazione di incidenza per manifestazioni con mezzi motorizzati o di fruizione turistica con afflusso ingente di persone. Per afflusso ingente si intende un raggruppamento che, sulla base delle presenze degli anni precedenti, o in previsione, si stimi superiore alle 100 unità. Sono fatte salve le iniziative divulgative organizzate dal soggetto gestore. Al di fuori di tali casistiche si rimanda al procedimento di prevalutazione dell'incidenza di cui alla DGR 1183/2022	Nei siti Conca di Fusine, Dolomiti Friulane, Jof di Montasio e Jof Fuart e Prealpi Giulie Settentrionali la stessa misura è riportata con un numero di persone pari a 500. La formulazione non è chiara perché al di fuori delle casistiche indicate ci sono degli interventi non compresi nelle prevalutazioni, che dovrebbero teoricamente essere soggetti comunque a valutazione di incidenza, quantomeno di livello I. Rispetto ad un "obbligo di valutazione" si ritiene preferibile prevedere un limite al numero di persone (eventualmente più alto di quello indicato), al tipo di manifestazione (ad esempio con mezzi motorizzati, fatta eccezione eventualmente per le bici elettriche) e al periodo, ferma restando la necessità di valutazione di tutto ciò che non è compreso nelle prevalutazioni	Osservazione parzialmente accolta	E' stato ritenuto corretto indicare un numero di unità differente per alcuni siti date le loro diverse caratteristiche. Per migliorare la comprensione della misura data la difficile classificazione delle tipologie di manifestazioni è stata rimossa la dicitura "di fruizione turistica". Il numero di unità è stato aumentato sulla base di altre osservazioni per le ZSC in cui era indicato pari a 100. Si concorda con l'ironica dicitura "al di fuori di tali casistiche" che è stata sostituita con "in coordinamento con tali casistiche"	Obbligo di valutazione di incidenza per manifestazioni di mezzi motorizzati o con afflusso ingente di persone. Per afflusso ingente si intende un raggruppamento che, sulla base delle presenze degli anni precedenti, o in previsione, si stimi superiore alle X unità. Sono fatte salve le iniziative divulgative organizzate dal soggetto gestore o dall'organo gestore di parchi e riserve regionali qualora presenti nel sito. In coordinamento a tali casistiche si rimanda al procedimento di prevalutazione dell'incidenza di cui alla DGR 1183/2022  X: 500 unità per le ZSC: Conca di Fusine, Dolomiti Friulane, Jof di Montasio e Jof Fuart e Prealpi Giulie Settentrionali 200 unità per le altre ZSC regionali
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328138-A	Servizio valutazioni ambientali	REPA03.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti	Qualora la misura REPA 03.0 "Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti" venga riferita a specie faunistiche si ritiene opportuno per chiarezza riportare l'habitat a cui è riferita.	Osservazione parzialmente condivisibile	E' condivisibile la necessità di chiarezza interpretativa massima ma per mantenere la medesima dicitura per la stessa misura si ritiene di mantenere la misura come è proposta. Comunque, per un'efficace comprensione gli habitat di riferimento sono posizionati nelle righe limitrofe nel documento ufficiale e sono riportati nell'elenco a fianco nell'applicativo Habitat 2.0	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328138-A	Servizio valutazioni ambientali	/	/	Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto. Per quanto riguarda la misura "Interventi per il rinforzo numerico e genetico della specie Lynx lynx", si invita ad aggiornare la descrizione dell'azione che indica "Nella primavera del 2023 è previsto il rilascio di 5 individui." con quanto effettivamente già realizzato o con ulteriori interventi previsti.	Osservazione accolta	Si ritiene coerente l'adeguamento temporale per tutte le ZSC in cui la misura è presente: Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto, Conca di Fusine e Jof di Montasio e Jof Fuart	La dicitura del campo Azioni è stata modificata come segue: "... Nella primavera del 2023 è stato effettuato il rilascio di 5 individui..."
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328138-A	Servizio valutazioni ambientali	REPB15.0	Divieto di interventi di ripulitura dei corsi d'acqua. In caso di necessità di intervento per protezione dal rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico	Forra del Pradolino e Monte Mia. Con riferimento alla misura trasversale REPB15 "Divieto di ripulitura dei corsi d'acqua", è opportuno specificare meglio cosa si intende per ripulitura, tenendo conto che per quanto riguarda gli aspetti morfologici è in vigore anche la misura specifica REPI02.0 "Divieto di alterazione morfologica dell'area fluviale". Si osserva che la misura, inizialmente prevista anche per il sito dell'Arzino, è attualmente indicata solo per questo sito.	Osservazione condivisibile	Data la sovrapposizione con la citata misura REPI02.0 si ritiene coerente rimuovere la misura	La misura è stata rimossa
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328138-A	Servizio valutazioni ambientali	REPH02.0, REPH03.0	Le attività militari sono svolte sulla base dei contenuti del disciplinare d'uso assoggettato a valutazione d'incidenza. Qualora si verificano riduzioni e danni agli habitat o alle specie l'amministrazione militare provvede al ripristino sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto gestore. Al fine di facilitare lo scambio di informazioni e velocizzare gli interventi di ripristino l'Autorità militare che gestisce l'area interessata, individua un responsabile con il quale il soggetto gestore verifica l'origine dei danni e concorda le modalità di ripristino	Per la ZSC Lago Minisini e Rivoli Bianchi e per la ZSC Magredi del Cellina, siti in cui ricadono alcuni poligoni militari, tra le misure sito specifiche viene riportata per l'habitat 62A0 (ed alcune specie floristiche) la Misura REPH02.0 Norme per le attività militari. Per la ZSC Lago Minisini e Rivoli Bianchi viene anche riportata la Misura sito specifica REPH03.0 Divieto di lasciare materiali derivati da attività militari. Si ritiene opportuno venga chiarito perché la Misura REPH03.0 non sia prevista anche per la ZSC Magredi del Cellina e perché entrambe le Misure non siano previste anche in altri siti Natura 2000 in cui sono presenti poligoni militari, in particolare nella ZSC Monti Bivera e Clapsavon all'interno della quale è ubicato parte del poligono "Bivera". Inoltre si ritiene opportuno venga chiarito perché le misure inerenti le attività militari siano riferite ad un unico habitat (62A0) e non possano invece essere considerate quali Misure trasversali in quanto potenzialmente tali attività possono avere effetti su diversi habitat e specie di interesse comunitario presenti all'interno del poligono e nei suoi immediati dintorni.	Osservazione accolta	La misura REPH03.0 era stata proposta solamente nella ZSC Lago Minisini e Rivoli Bianchi poiché la problematica era stata segnalata per tale area. Si ritiene comunque coerente inserirla anche per le altre ZSC contenenti poligoni militari attivi. Similmente, la misura REPH02.0 è stata mantenuta o inserita solo per le ZSC con aree di proprietà militare utilizzate come poligoni di tiro e per le quali è attivo un disciplinare d'uso. Le misure in questione sono state riferite specificatamente all'habitat su cui le attività militari vengono svolte poiché le problematiche riscontrate erano attribuibili alla degradazione dell'habitat più che di disturbo generale	Inserimento della misura REPH03.0 per le ZSC Magredi del Cellina (collegamento all'habitat 62A0 ed alle specie connesse), Carso Triestino e Goriziano (collegamento all'habitat 62A0 e 6110) e Monti Bivera e Clapsavon (trasversale in quanto molto habitat presenti)  Inserimento della misura REPH02.0 per le ZSC Monti Bivera e Clapsavon (trasversale in quanto molto habitat presenti) e Carso Triestino e Goriziano (collegamento all'habitat 62A0 e 6110). Rimozione da ZSC Magredi di Tauriano e Magredi di Campofornido
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348206-A	Legambiente FVG	/	/	Divieto di frammentazione di tutti gli habitat prioritari, come avviene ad es. con il proliferare di strade forestali (vedasi D.P.Reg. 17 marzo 2023, n. 057/Pres), in assenza di pianificazione delle infrastrutture forestali dedicate unicamente alla gestione sostenibile del bosco	Osservazione condivisibile	All'interno della Rete Natura 2000 la misura prevista è la "REPD01 - Divieto di realizzazione di viabilità forestale su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico"	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348206-A	Legambiente FVG	/	/	Divieto del sorvolo con velivoli delle ZSC della regione biogeografica alpina se non per motivi strettamente indispensabili, come già attuato per la ZSC Creta di Alp-Monte Cavallo	Osservazione condivisibile	Il processo avviato per specie e habitat di Direttiva Habitat a breve inizierà anche per le specie di direttiva Uccelli. Una interpretazione stretta della UE ha portato per le ZSC alla eliminazione degli uccelli dal Formulario standard Tab. 3.2 e spostati in tabella 3.3. Questo fa sì che le misure fanno riferimento a habitat e specie esclusa l'avifauna. Nel momento di individuazione di obiettivi e misure per l'avifauna sarà opportuno valutare l'inserimento di questa misura.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348206-A	Legambiente FVG	/	/	Maggiori attività di controllo coerente con l'importanza di tali habitat / specie, in particolare nelle situazioni maggiormente a rischio (es. viabilità forestale, turismo motorizzato, ...) anche in relazioni agli impatti / disturbi osservati e registrati nel tempo	Osservazione condivisibile	Il controllo è affidato al CFR che recentemente ha visto una implementazione di personale. Il servizio biodiversità partecipa attivamente alla formazione del personale e il tema citato è ampiamente trattato	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348206-A	Legambiente FVG	/	/	Monitoraggio più frequente (almeno triennale), di specie e habitat prioritari e relativo aggiornamento della cartografia e schede associate	Osservazione condivisibile	Con l'individuazione degli obiettivi e relativi attributi e target per tutte le specie e gli habitat sarà necessario prevedere monitoraggi di verifica per il raggiungimento di tali obiettivi	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348206-A	Legambiente FVG	/	/	Promozione all'interno delle ZSC di attività di citizen science, per la produzione di valore conoscitivo a integrazione del monitoraggio tecnico; "gemellaggi" con Scuole e Associazioni, anche al fine di migliorare la conoscenza e sensibilizzare l'importanza di tali siti	Osservazione condivisibile	Questa attività viene promossa dal servizio soprattutto nell'ambito di specifici Progetti LIFE. Essa è portata avanti anche in coordinamento con altri enti come Parchi e Riserve naturali regionali o nazionali e con ARPAFVG. La misura "PDPG01 - Informazione e sensibilizzazione", per quanto generica è inserita anche al raggiungimento di questo scopo	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348206-A	Legambiente FVG	/	/	La gestione di "mantenimento e ripristino" deve essere accompagnata dall'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e dalle risorse destinate allo scopo	Osservazione condivisibile	Tutte le misure di intervento attivo obbligatoriamente, come da direttive ministeriali, hanno l'indicazione dei soggetti attuatori e dei costi. Negli allegati delle delibere di Giunta relative al presente lavoro, laddove sono riportate le "" (virgolette) significa che vale l'indicazione sopra riportata. Proprio per la necessità di dare indicazioni certe, gli interventi attivi sono in buona parte previsti in aree pubbliche e messi in atto dal soggetto gestore del sito.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0348206-A	Legambiente FVG	/	/	L'intervento dei privati (aziende, cooperative...) e associazioni del terzo settore, deve essere preceduto dalla formazione e dal riconoscimento, ai soggetti economici dei servizi svolti (e verificati) per la tutela degli habitat e specie prioritarie e per il contrasto alle specie alloctone invasive	Osservazione condivisibile	Al momento gli interventi di privati sono previsti solo su base di contributo regionale come ad esempio nel caso "CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO DI TORBIERE E FORMAZIONI ERBOSE E LA GESTIONE ORDINARIA DI HABITAT PRATIVI PRESENTI ALL'INTERNO DI RISERVE E BIOTOPOLI NATURALI (AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO EMANATO CON DPREG. 1 MARZO 2023, N. 41/PRES.)" dove è previsto un progetto e la supervisione del servizio biodiversità. Ad ogni modo la formazione è sicuramente uno dei temi centrali al quale il servizio opera in maniera trasversale	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
28/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0337496-A	ASSOCIAZIONE STUDI ORNITOLOGICI E RICERCHE ECOLOGICHE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA - UDINE	/	/	Per quanto riguarda le proposte di modifica avanzate, preme qui evidenziare due aspetti. Il primo aspetto ci ricorda come una delle cause principali di perdita di habitat sia il consumo di suolo, ovvero la conversione di superfici naturali o seminaturali a superfici artificiali: si tratta di un processo legato prevalentemente alle dinamiche insediative (costruzione di nuovi edifici e infrastrutture, all'espansione delle città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un'area urbana, all'infrastrutturazione del territorio - tutte dinamiche autorizzate da istituzioni pubbliche, comunali, provinciali, regionali, statali e sovranazionali), consumo che attualmente è misurato in 2,4 m2/5 sul territorio nazionale. Il secondo aspetto riguarda l'impatto negativo che le moderne tecniche di coltivazione hanno sulla biodiversità del territorio. Recenti studi suggeriscono che l'espansione agricola potrebbe portare, nei prossimi decenni, all'aggravarsi dei tassi di estinzione di diverse specie sia su scala regionale che a livello globale: si stima che l'87,7% delle specie potrebbe perdere parte del proprio habitat entro il 2050. Ne consegue che questi due aspetti, presi congiuntamente, contribuiscono decisamente alla perdita di qualità degli habitat, legata alla perdita di servizi ecosistemici, se non addirittura alla loro scomparsa: si tratta quindi di un processo di degrado indissolubilmente legato alla perdita di biodiversità. Nel complesso, considerando le incessanti pressioni negative esercitate dai due fattori sopra citati, pressioni che hanno portato negli ultimi decenni a una progressiva e quasi totale scomparsa dei prati stabili in pianura, risulta arduo e incomprensibile attribuire meriti specifici in tema di tutela di questi habitat tanto alle istituzioni locali quanto al mondo agricolo. Nel caso specifico delle zone tutelate della ZPS Magredi di Pordenone e delle ZSC in essa comprese, se queste si sono conservate fino ad oggi è sostanzialmente in ragione delle servitù militari che su di esse incombono, servitù che hanno impedito di fatto che queste superfici venissero adibite ad altro uso, preservandone così la naturalità. L'esistenza oggi di porzioni di territorio tutelate ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli deve far ricordare a tutti che le praterie e i prati stabili devono essere gestiti non già a scopo di lucro o per fini di interesse privato, ma prioritariamente per la conservazione della biodiversità (vedasi obiettivi di conservazione Natura 2000). La mancata individuazione delle Misure di Conservazione di cui all'infrazione 2015/2163 riguarda proprio questo: la necessità di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali nonché la flora e la fauna selvatiche in essi presenti, da cui dipendono indissolubilmente per la propria sopravvivenza.	Osservazione condivisibile	Quanto affermato corrisponde a realtà e obiettivi e misure sono proprio volti alla salvaguardia di habitat e specie	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
28/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0337974-A	ASSOCIAZIONE TERRAE - OFFICINA DELLA SOSTENIBILITA' - PORDENONE	/	/	Suggeriamo di inserire una prescrizione da far valere all'esterno dei Siti Natura 2000 lungo tutte le aree adiacenti, al fine di creare una fascia tampone con profondità di alcuni metri, lungo la quale siano vietate attività agricole invasive, trattamenti fitosanitari o la localizzazione di discariche e altri elementi detrattori. Se un sito è stato perimetrato, significa che deve essere tutelato nella sua interezza, e non è pensabile che a fianco possa essere condotta attività agricola o produttiva convenzionale, pertanto deve essere imposta una fascia esterna che funga da filtro naturale. Consentire utilizzi che non siano volti all'esclusiva conservazione degli habitat comporta il progressivo deterioramento e la perdita delle condizioni che hanno portato all'individuazione dei Siti Natura 2000. Soprattutto in mancanza di controlli costanti sul territorio e di sanzioni adeguate. I monitoraggi svolti negli ultimi 10-15 anni sulle popolazioni di insetti e fauna in genere confermano la perdita di alcune specie e il preoccupante impoverimento quantitativo di altre, proprio nei Siti Natura 2000. Questo ci deve far preoccupare e allarmare, non solo per la perdita della ricchezza biotica dei siti stessi, ma all'allarmante perdita di biodiversità in tutto il territorio regionale, visto che, se un sito che dovrebbe essere tutelato si sta impoverendo, cosa sta succedendo in tutto il resto del territorio? A che livello di "sterilizzazione" siamo arrivati? Quanto resiliente sarà la nostra regione, nei prossimi anni, avendola così tanto impoverita sotto il profilo biologico ed ecologico? Soprattutto negli ultimi anni sta crescendo la consapevolezza, anche da parte dei comuni cittadini, della necessità di avere un ambiente più ricco in termini di varietà degli ecosistemi. Sfortunatamente questa sensibilità è meno radicata negli addetti ai lavori, quindi ci si trova spesso ad assistere a scempi come il diserbo o i trattamenti fitosanitari, sfalci e potature svolti in modo indiscriminato, in periodi di nidificazione, o su piante che svolgerebbero meglio la loro funzione se lasciate al loro stato naturale. Benvengano quindi le misure di conservazione e le restrizioni che abbiamo trovato nei documenti messi a disposizione dal Vostro Ente, in quanto la sensibilizzazione e la consapevolezza in merito alle corrette tempistiche e modalità di sfalcio dei prati, o di gestione delle siepi e delle colture devono diventare sempre più diffuse, applicate e, nel caso di trasgressione, gli autori devono essere sanzionati. Anzi, alcune delle misure dovrebbero essere prese come spunto da parte delle Amministrazioni Locali per regolamentare aree non ancora individuate come Siti Natura 2000 ma aventi comunque caratteristiche di pregio. Dovrebbe essere incentivata la realizzazione di eventi volti alla sensibilizzazione e alla conoscenza delle funzioni che la vegetazione arborea arbustiva ed erbacea svolge all'interno del ciclo di vita di tutti gli esseri viventi, in quanto ricordare alla popolazione come si comportano e sopravvivono gli animali (dai più piccoli e "insignificanti" ai più grandi), in presenza o in assenza di vegetazione, è fondamentale perché si pensi al verde non solo come "elemento di arredo o di disturbo" ma proprio come un ambiente che necessita di essere tutelato per il bene anche della specie umana. Infine, sottolineiamo che sia fondamentale, nel 2024, rendersi conto che la banalizzazione dell'ambiente agricolo è semplicemente dannosa non solo sotto il profilo ambientale, ma anche socio-economico. Un ambiente accogliente, vario, in equilibrio ecologico è fonte anche di ricchezza paesaggistica, e può essere sfruttato sotto il profilo turistico (di un turismo responsabile). Partire dai Siti Natura 2000 per aumentare queste sensibilità è il minimo che un'Amministrazione possa fare.	Osservazione condivisibile	Lo strumento per valutare l'impatto sulla rete natura 2000 anche da parte di attività esterne ad essa è la Valutazione di Incidenza, dotata di propria normativa. Con le misure di conservazione si possono normare le attività all'interno del sito e non fuori, salvo casi eccezionali di inserimento di motivate aree di inetreferenza funzionale. All'interno della rete Natura 2000 non è vietata l'agricoltura, è incentivata l'agricoltura compatibile con la tutela della biodiversità. Sull'utilizzo di prodotti fitosanitari si fa riferimento a misure quali "REPA01 - Norme per la concimazione", "REPA03 - Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti, dissecanti entro una fascia di rispetto di 25 metri", "REPA14 - Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti su una fascia di rispetto di 5 metri attorno ai corsi d'acqua, agli stagni e alle torbiere", "REPA21 - Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti su una fascia di rispetto di 15 metri attorno ai corsi d'acqua, agli stagni e alle torbiere"	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
28/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0337974-A	ASSOCIAZIONE TERRAE - OFFICINA DELLA SOSTENIBILITA' - PORDENONE	REPH06.0	Divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di superficie di quelli esistenti	concordiamo e sottolineiamo che anche queste sia opportuno trovino spazio in ben altri luoghi, che non siano quelli dei siti Natura 2000 e nemmeno in loro prossimità, come scritto più avanti.	Osservazione condivisibile	La misura è stata inserita a tale scopo	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
28/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0337974-A	ASSOCIAZIONE TERRAE - OFFICINA DELLA SOSTENIBILITA' - PORDENONE	REPD04.0, REPG18.0	Divieto di svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per l'accesso ai fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, per l'esecuzione di lavori di manutenzione di strade e sentieri. È altresì permesso il transito ai cacciatori durante la stagione venatoria per esigenze connesse all'attività venatoria. Il soggetto gestore può autorizzare tramite il provvedimento di cui all'art. 10 comma 11 della LR 7/2008 la circolazione per finalità funzionali alla gestione del sito o qualora non comprometta la conservazione degli habitat e delle specie protetti nel sito  Obbligo di valutazione di incidenza per manifestazioni con mezzi motorizzati o di fruizione turistica con afflusso ingente di persone. Per afflusso ingente si intende un raggruppamento che, sulla base delle presenze degli anni precedenti, o in previsione, si stima superiore alle 500 unità. Sono fatte salve le iniziative divulgative organizzate dal soggetto gestore o dall'organo gestore dei parchi naturali. Al di fuori di tali casistiche si rimanda al procedimento di previsione dell'incidenza di cui alla DCR 1183/2022	chiediamo con forza che sia svolto un controllo serrato sulle manifestazioni e sulla frequentazione dei siti (in particolare lungo le zone magredili e torrentizie) da parte di veicoli a motore, che usufruiscono di questi spazi, in qualsiasi periodo dell'anno, come fossero piste da cross, incuranti dei cicli vitali in essi presenti.	Osservazione non pertinente	L'osservazione, per quanto condivisibile, non è inerente alla misura di conservazione oggetto del processo partecipativo	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
28/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0337974-A	ASSOCIAZIONE TERRAE - OFFICINA DELLA SOSTENIBILITA' - PORDENONE	REPA02.0	Sono ammessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo preferibilmente dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata.	consentire lo sfalcio non prima del 30 giugno, in modo da consentire alla fauna selvatica, e in particolare all'avifauna, il completamento della fase di nidificazione e crescita della prole. Idem per tutelare lo sviluppo degli insetti che popolano tali aree.	Osservazione parzialmente condivisibile	Consci dell'effetto benefico degli sfalci tardivi su flora e fauna si ritiene comunque di mantenere il 15 giugno dati i risultati ottenuti con tale data negli anni di esperienza e dato il compromesso con la componente agricola	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
28/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0337974-A	ASSOCIAZIONE TERRAE - OFFICINA DELLA SOSTENIBILITA' - PORDENONE	PDPG01.0	Informazione e sensibilizzazione dei portatori di interesse anche grazie al coordinamento con enti locali e con il sistema delle aree protette regionale tramite predisposizione di materiale divulgativo sia fisico che multimediale riguardante le caratteristiche e le vulnerabilità del sito, delle specie e degli habitat di Direttiva in esso presenti ed alla luce di ciò chiarire ed evidenziare le misure di conservazione istituite.	chiediamo che siano inserite, tra i Soggetti responsabili dell'attuazione anche le associazioni ambientaliste già attive nel territorio e che si occupano con competenza proprio di promozione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sul rispetto dell'ecosistema. Sempre per questa misura, suggeriamo di investire molto sui contenuti multimediali e su formazione costante diretta nei confronti delle associazioni di categoria e nei confronti degli impiegati e amministratori locali.	Osservazione accolta	Fatto salvo che si ritiene che l'osservazione contenga un errore materiale in quanto le associazioni ambientaliste, stante la normativa vigente, non possono essere inserite tra i soggetti responsabili dell'attuazione, esse saranno inserite tra i soggetti attuatori	Associazione ambientaliste aggiunte ai soggetti attuatori
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0340949-A	LEGAMBIENTE CIRCOLO FABIANO GRIZZO APS - PORDENONE	REPA02.0	Sono ammessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo preferibilmente dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata.	Condividiamo le indicazioni per l'attuazione della misura, con massimo 2 tagli stagionali e l'asporto della biomassa ottenuta. Per quanto attiene il primo taglio si ritiene indispensabile, come suggeriscono esperti faunisti e entomologi, lo spostamento al 30 Giugno della data da non anticipare per gli sfalci	Osservazione parzialmente condivisibile	Consci dell'effetto benefico degli sfalci tardivi su flora e fauna si ritiene comunque di mantenere il 15 giugno dati i risultati ottenuti con tale data negli anni di esperienza e dato il compromesso con la componente agricola	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0340949-A	LEGAMBIENTE CIRCOLO FABIANO GRIZZO APS - PORDENONE	REPA03.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti	Si ritiene fondamentale tale misura ai fini della tutela e conservazione della biodiversità, che si lega direttamente a quella inerente alla rimozione delle varie forme di agricoltura "intensiva" di seguito considerate.	Osservazione condivisibile	La misura è stata inserita a tale scopo	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
29/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0340949-A	LEGAMBIENTE CIRCOLO FABIANO GRIZZO APS - PORDENONE	REPG18.0	Obbligo di valutazione di incidenza per manifestazioni con mezzi motorizzati o di fruizione turistica con afflusso ingente di persone. Per afflusso ingente si intende un raggruppamento che, sulla base delle presenze degli anni precedenti, o in previsione, si stima superiore alle 100 unità. Sono fatte salve le iniziative divulgative organizzate dal soggetto gestore. Al di fuori di tali casistiche si rimanda al procedimento di previsione dell'incidenza di cui alla DCR 1183/2022	E' indispensabile un rigido controllo delle frequentazioni dei veicoli a motore, in particolare nelle aree magredili, che producono danni rilevanti, come ci documentano continue segnalazioni che ci pervengono da singoli cittadini	Osservazione non pertinente	L'osservazione, per quanto condivisibile, non è inerente alla misura di conservazione oggetto del processo partecipativo	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0347191-A	LIPU FVG	/	/	In via preliminare si osserva che attualmente nella Regione Friuli Venezia Giulia nelle ZPS sono in vigore solamente le "misure di conservazione generali" previste dall'art.3 della LR14/2007 (Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale). Le misure di conservazione specifiche delle ZSC in discussione vanno adattate anche alle ZPS presenti sul territorio regionale al fine di garantire una oculata e unitaria gestione di tutte le aree della rete Natura 2000. In ogni caso sarebbe opportuno che le ZSC siano ampliate fino a farle coincidere con le ZPS. A titolo esemplificativo si evidenzia il caso relativo alla nidificazione del Falco pellegrino su una via di arrampicata nella ZPS "Aree carsiche della Venezia Giulia" dove il Servizio biodiversità non ha potuto predisporre alcun provvedimento per interdire l'arrampicata, al fine di tutelare la nidificazione della specie. È necessario predisporre una adeguata regolamentazione anche nelle ZPS che garantisca la nidificazione di tutte le specie che frequentano le pareti rocciose, definendo periodi e luoghi sensibili in cui limitare l'arrampicata. Va fatto un censimento delle vie già aperte prevedendo il divieto di nuove vie e la rimozione di quelle abusive.	Osservazione non pertinente	Stando a quanto riferito dal Ministero competente, processo analogo verrà fatto per le ZPS e in quel caso tutte le misure saranno rivolte alla tutela degli uccelli. La preziosa osservazione sarà quindi tenuta in considerazione per le misure per le ZPS.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0347191-A	LIPU FVG	/	/	Si rileva inoltre la mancanza di una adeguata divulgazione sul territorio relativa ai perimetri, ai divieti e alle finalità delle ZSC e delle ZPS. È indispensabile prevedere che il cittadino che si inoltra nei siti Natura 2000 venga informato anche tramite apposite tabelle sulle attività che può praticare. Va avviata un'ampia campagna informativa che comunichi ai cittadini l'importanza della rete Natura 2000, che valorizzi il patrimonio naturale presente nei siti regionali e illustri i limiti nella fruizione di dette aree. Una formazione specifica per le imprese agricole eviterebbe incomprensioni e proteste infondate. Anche la vigilanza andrebbe rafforzata per prevenire e/o sanzionare le violazioni alle norme di conservazione.	Osservazione condivisibile	La misura "PDPG01 - Informazione e sensibilizzazione" per quanto generica è volta agli scopi riportati nell'osservazione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0347191-A	LIPU FVG	/	/	Come già segnalato dalla Delegazione del WWF Friuli Venezia Giulia si rileva che i monitoraggi e le cartografie risalgono al 2008/2009. A tale proposito si segnala la fondamentale necessità di investire le risorse adeguate a garantire i costanti monitoraggi sulle specie e gli habitat oggetto di tutela, ai sensi delle direttive comunitarie per la conservazione e gestione dei siti della rete Natura 2000 (ZSC e ZPS).	Osservazione condivisibile	Nell'ambito della Misura PSR 7.1 2014-2021 per l'aggiornamento dei Piani di gestione e delle Misure di conservazione sito-specifiche è stato affidato un servizio che prevede monitoraggi di vari gruppi tassonomici e l'aggiornamento cartografico di buona parte dei siti Natura 2000 regionali che si concluderà a fine 2024. Purtroppo i tempi dettati dalla risoluzione dell'infrazione comunitaria non hanno consentito un suo utilizzo ma dal prossimo anno i dati saranno a disposizione sul webgis regionale Eagle	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0347191-A	LIPU FVG	REPA02.0	Sono ammessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo preferibilmente dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata.	Al fine di conservare la biodiversità nei prati da sfalcio ed evitare inutili uccisioni di nidiacei, si ritiene indispensabile mantenere il divieto di sfalcio fino al 30 giugno.	Osservazione parzialmente condivisibile	Consci dell'effetto benefico degli sfalci tardivi su flora e fauna si ritiene comunque di mantenere il 15 giugno dati i risultati ottenuti con tale data negli anni di esperienza e dato il compromesso con la componente agricola	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0347191-A	LIPU FVG	/	/	A tutela dei grandi carnivori che sono inseriti nell'allegato II della direttiva "Habitat", vanno intensificati i monitoraggi e le attività di informazione e formazione per la convivenza con le specie. In particolare, vanno divulgate capillarmente le modalità più efficaci per la prevenzione dei danni agli animali d'allevamento. Va evidenziato che le campagne di abbattimento non hanno portato riduzioni significative dei danni, al contrario le adeguate recinzioni, i cani da guardia correttamente addestrati, i ricoveri e i tempestivi rimborsi dopo gli eventuali danni accertati, hanno ridotto significativamente i conflitti. Va comunque garantita una assistenza agli allevatori per accompagnarli in un percorso di apprendimento alla convivenza inevitabile con la fauna selvatica. Il Servizio per la biodiversità e il Corpo forestale regionale vanno dotati di ulteriore personale e risorse adeguate per fornire l'indispensabile supporto agli allevatori e agli agricoltori.	Osservazione condivisibile	Le attività svolte riguardo la tematica dell'osservazione sono in capo a diversi servizi regionali ed enti esterni; le principali sono state riportate nelle seguenti misure per darne contezza ed evidenza: MRPK01.0 - Studi per migliorare la convivenza tra meso - grandi carnivori e attività antropiche; MRPN03.0 - Monitoraggio dei meso - grandi carnivori; INPA05.0 - Contributo per la prevenzione e l'indennizzo dei danni da grandi carnivori	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
03/06/2024	GRFVG-GEN-2024-0350675-A	ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "EUGENIO ROSMANN" ODV - MONFALCONE Viale San Marco 9 - 34074 Monfalcone	/	/	Osservazioni: - considerato che lo studio di cui si tratta è basato su cartografie e monitoraggi del 2008/2009, si chiede di incrementare e dare continuità a censimenti e monitoraggi, per verificare l'efficacia delle misure nel tempo e applicare correttivi. Monitoraggi e analisi devono produrre cartografie con cadenza al massimo quinquennale, al fine di gestire al meglio le modificazioni del territorio, per mettere in pratica politiche proattive conseguenti. I dati devono essere opportunamente divulgati e pubblicizzati, per aumentare la coscienza del valore del proprio territorio nelle popolazioni dei luoghi interessati, aumentando le conoscenze scientifiche coinvolgendo le scuole, eventualmente con la collaborazione delle Associazioni ambientaliste; - migliorare la tabellazione per favorire l'informazione della cittadinanza e la valorizzazione dei siti Natura2000; le tabelle vanno preferibilmente poste nei luoghi d'accesso, non all'interno delle aree naturali; - aumentare gli interventi naturalistici, come sfalci, interventi di gestione del bosco, manutenzione degli stagni, recupero dei muretti a secco, ecc. con interventi diretti del pubblico o finanziati privati e terzo settore; - intervenire sul problema dell'investimento della fauna sulle strade, richiamiamo la richiesta di sottopassi per la microfauna (in particolare gli anfibii) e guard-rail con dissuasori luminosi; - impegno nel contrasto alle specie aliene; - impegno nel contrasto ai rifiuti, in particolare in ambito costiero e lagunare (ZSC Laguna di Marano e Grado, Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, Foce dell'isonzo e Isola della Cona), con tra gli altri quelli plastici derivanti da attività di pesca e mitilicoltura, da sostituire con materiali ecocompatibili biodegradabili.	Osservazione condivisibile	Le considerazioni qui richiamate trovano in buona parte risposta nelle misure di conservazione proposte. La cadenza della ripetizione dei monitoraggi, l'aumento di interventi etc. dipende dai fondi e dal personale a disposizione. Certamente l'impegno del servizio va in questa direzione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

## Sintesi delle modifiche a seguito del parere del Comitato Tecnico-Scientifico

Codice misura proposta	Misura proposta	Nuova misura o misura aggiornata
REPB03.0	Divieto di riduzione della fascia di vegetazione esistente lungo i corsi d'acqua salvo interventi di gestione degli habitat di interesse comunitario. In caso di necessità di intervento di riduzione del rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico.	<p>Titolo: Divieto di riduzione della fascia di vegetazione ripariale</p> <p>Descrizione: Divieto di riduzione della fascia di vegetazione ripariale arborea ed arbustiva esistente lungo i corsi d'acqua identificati dall'art. 6, comma 3, lett. a) della legge regionale n. 11/2015 e divieto di taglio della sua parte presente sulle sponde. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario. In caso di necessità di intervento di riduzione del rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico</p>
REPB05.0	Nelle aree demaniali obbligo di lasciare a libera evoluzione. Nelle restanti aree, se governate a ceduo obbligo di trattamento con ceduo matricinato con turno minimo pari a 15 anni nonché obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri; se governate a fustaia obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Nelle aree demaniali vige l'obbligo di lasciare a libera evoluzione. Nelle restanti aree, se governate a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monopiani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o qualora siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
REPD01.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico. Negli habitat boschivi è ammessa, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, la realizzazione di piste forestali e varchi	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale, definita dal regolamento forestale - DPR 0274/2012 - art. 42, commi da 1 a 4, su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico. In deroga, negli habitat boschivi è ammessa, se strettamente indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, la realizzazione di piste forestali e varchi prevedendo il minor impatto possibile
REPJ02.0	Divieto di escavazione, artificializzazione ed alterazione degli alvei, delle sponde e delle aree peri-alveari e peri-golenali. In caso di necessità di intervento per protezione dal rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale.	Divieto di escavazione, artificializzazione ed alterazione degli alvei attivi e delle sponde. In caso di necessità di intervento per la riduzione del rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale.